REGOLAMENTO (CEE) N. 487/86 DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1986

che stabilisce le regole generali relative agli elementi destinati a garantire, nel settore dei cereali e del riso, la protezione dell'industria di trasformazione e che fissa tali elementi validi per la Spagna

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 78 dell'atto di adesione, l'importo dell'elemento destinato a garantire la protezione dell'industria di trasformazione in Spagna per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), e al regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85, deve essere fissato isolando, all'interno della protezione applicata il 1° gennaio 1985 dalla Spagna per le importazioni in provenienza dai paesi terzi, l'elemento o gli elementi che erano destinati a garantire la protezione di tale industria;

considerando che le importazioni in Spagna dei prodotti trasformati erano assoggettate ad un regime di restrizioni quantitative all'importazione in funzione delle necessità, posto sotto il controllo dello stato; che la protezione mediante un regime di restrizioni quantitative in funzione delle necessità deve essere considerata superiore alla protezione comunitaria; che, a norma dell'atto di adesione, il livello di questa protezione non può essere superiore a quello dell'elemento di protezione comunitario;

considerando che, onde disporre di un quadro completo degli elementi destinati a garantire la protezione dell'industria di trasformazione nella Comunità allargata, è opportuno indicare gli elementi destinati a garantire la protezione dell'industria nella Comunità a dieci e applicabili alle importazioni in provenienza dalla Spagna, unitamente agli elementi applicabili da parte della Spagna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per i prodotti di cui ai regolamenti (CEE) n. 2727/75 e (CEE) n. 1418/76, gli elementi destinati a garantire la protezione dell'industria di trasformazione menzionati nell'articolo 78 dell'atto di adesione, in appresso denominati «elementi fissi», riscossi all'importazione nella Comunità a dieci in provenienza dalla Spagna e all'importazione in Spagna in provenienza dalla Comunità a dieci, sono, a seconda dei casi, fisssati o indicati in allegato. All'importazione in provenienza dai paesi terzi, la Spagna applica immediatamente l'elemento di protezione comunitario.

2. Gli elementi fissi di cui al paragrafo 1 sono applicati fino alla fine della campagna 1985/1986.

3. Per quanto riguarda gli scambi intracomunitari, la Commissione stabilisce, a decorrere dalla campagna 1986/1987, gli elementi fissi di cui al paragrafo 1, adeguati conformemente all'articolo 78, paragrafo 3, dell'atto di adesione.

Articolo 2

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate, ove risulti necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Comunità a dieci	Spagna
		Elementi fissati in ECU/t	
07.06	Radici di manioca, di arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:		
	A. Radici di manioca, di arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, escluse le patate dolci:		
	I. anche secchi o tagliati in pezzi o a fette, ma non altrimenti trasformati	—	—
	II. altri, compresi gli agglomerati (pellets)	3,02	3,02
10.06	Riso:		
	B. altro:		
	II. Riso semilavorato o riso lavorato:		
	a) Riso semilavorato:		
	1. a grani tondi	13,05	13,05
	2. a grani lunghi	12,97	12,97
	b) Riso lavorato:		
	1. a grani tondi	13,90	13,90
	2. a grani lunghi	13,90	13,90
11.01	Farine di cereali (1):		
	A. di frumento o di frumento segalato	22,67	22,67
	B. di segala	22,67	22,67
	C. di orzo	6,04	6,04
	D. di avena	6,04	6,04
	E. di granturco:		
	I. avente tenore, in sostanze grasse, inferiore o uguale a 1,5 % in peso	6,04	6,04
	II. altra	3,02	3,02
	F. di riso	3,02	3,02
	G. altre	3,02	3,02
11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati o in fiocchi, escluso il riso della voce n. 10.06; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati (1):		
	A. Semole, semolini:		
	I. di frumento:		
	a) di frumento duro	22,67	22,67
	b) di frumento tenero	22,67	22,67
	II. di segala	6,04	6,04
	III. di orzo	6,04	6,04
	IV. di avena	6,04	6,04
	V. di granturco:		
	a) avente tenore, in sostanze grasse, inferiore o uguale a 1,5 % in peso:		
	1. destinati all'industria della birra	6,04	6,04
	2. altri	6,04	6,04
	b) altri	3,02	3,02

(1) Ai fini della distinzione fra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02, da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A, dall'altro, si considera che rientrino nelle voci 11.01 e 11.02 i prodotti aventi simultaneamente:

— un tenore di amido (determinato mediante il metodo polarimetrico Ewers modificato) superiore a 45 % (in peso) sulla materia secca,

— un tenore di ceneri (in peso) sulla materia secca (detratte le materie minerali che vi fossero state eventualmente aggiunte) inferiore o uguale a 1,6 % per il riso, a 2,5 % per il frumento e la segala, a 3 % per l'orzo, a 4 % per il grano saraceno, a 5 % per l'avena e a 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati rientrano in ogni caso nella voce n. 11.02.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Comunità a dieci	Spagna
		Elementi fissati in ECU/t	
11.02 *(segue)*	A. VI. di riso	3,02	3,02
	VII. altri	3,02	3,02
	B. Cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:		
	I. di orzo di avena:		
	a) mondati (decorticati o pilati):		
	1. di orzo	3,02	3,02
	2. di avena:		
	aa) Avena spuntata	3,02	3,02
	bb) altra	3,02	3,02
	b) mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «Grutten»):		
	1. di orzo	3,02	3,02
	2. di avena	3,02	3,02
	II. altri cereali:		
	a) di frumento	3,02	3,02
	b) di segala	3,02	3,02
	c) di granturco	3,02	3,02
	d) altri	3,02	3,02
	C. Cereali perlati:		
	I. di frumento	3,02	3,02
	II. di segala	3,02	3,02
	III. di orzo	6,04	6,04
	IV. di avena	3,02	3,02
	V. di granturco	3,02	3,02
	VI. altri	3,02	3,02
	D. Cereali soltanto spezzati:		
	I. di frumento	3,02	3,02
	II. di segala	3,02	3,02
	III. di orzo	3,02	3,02
	IV. di avena	3,02	3,02
	V. di granturco	3,02	3,02
	VI. altri	3,02	3,02
	E. Cereali schiacciati; fiocchi:		
	I. di orzo o di avena:		
	a) Cereali schiacciati:		
	1. di orzo	3,02	3,02
	2. di avena	3,02	3,02
	b) Fiocchi:		
	1. di orzo	6,04	6,04
	2. di avena	6,04	6,04
	II. di altri cereali:		
	a) di frumento	6,04	6,04
	b) di segala	6,04	6,04
	c) di granturco	6,04	6,04
	d) altri:		
	1. Fiocchi di riso	6,04	6,04
	2. non nominati	6,04	6,04
	F. Agglomerati (pellets):		
	I. di frumento	6,04	6,04
	II. di segala	6,04	6,04
	III. di orzo	6,04	6,04
	IV. di avena	6,04	6,04
	V. di granturco	6,04	6,04
	VI. di riso	3,02	3,02
	VII. altri	3,02	3,02
	G. Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:		
	I. di frumento	6,04	6,04
	II. altri	6,04	6,04

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Comunità a dieci	Spagna
		Elementi fissati in ECU/t	
11.04	Farine dei legumi da granella secchi compresi nella voce n. 07.05 o della frutta comprese nel capitolo 8; farine e semolini di sago o di radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:		
	C. Farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:		
	I. denaturati	3,02	3,02
	II. altri:		
	a) destinati alla fabbricazione dell'amido o della fecola	20,55	20,55
	b) non nominati	20,55	20,55
11.07	Malto, anche torrefatto:		
	A. non torrefatto:		
	I. di frumento:		
	a) presentato sotto forma di farina	10,88	10,88
	b) altro	10,88	10,88
	II. altro:		
	a) presentato sotto forma di farina	10,88	10,88
	b) non nominato	10,88	10,88
	B. torrefatto	10,88	10,88
11.08	Amidi e fecole; inulina:		
	A. Amidi e fecole:		
	I. Amido di granturco	20,55	20,55
	II. Amido di riso	30,83	30,83
	III. Amido di frumento	20,55	20,55
	IV. Fecola di patate	20,55	20,55
	V. altri	20,55	20,55
11.09	Glutine di frumento, anche allo stato secco	181,34	181,34
17.02	Altri zuccheri allo stato solido; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:		
	B. Glucosio e sciroppo di glucosio; malto-destrina e sciroppo di malto-destrina:		
	II. altri:		
	a) in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	96,72	96,72
	b) non nominati	66,49	66,49
	F. Zuccheri e melassi, caramellati:		
	II. altri:		
	a) in polvere, anche agglomerata	96,72	96,72
	b) non nominati	66,49	66,49
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrore:		
	F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati e colorati:		
	II. di glucosio e di malto-destrina	66,49	66,49
23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:		
	A. di cereali:		
	I. di granturco o di riso:		
	a) aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 % in peso	6	6
	b) altri	6	6

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Comunità a dieci	Spagna
		Elementi fissati in ECU/t	
23.02 *(segue)*	A. II. di altri cereali:		
	a) aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 %, in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	6	6
	b) altri	6	6
23.03	Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:		
	A. Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:		
	I. superiore a 40 % in peso	181,34	181,34
23.07	Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
	B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II, e prodotti lattiero-caseari:		
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
	a) non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie, inferiore o uguale a 10 %:		
	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	10,88	10,88
	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	10,88	10,88
	b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:		
	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 %	10,88	10,88
	2. avente tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	10,88	10,88
	c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:		
	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	10,88	10,88
	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	10,88	10,88